

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5672

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PALOMBA

Modifica all’articolo 251 del codice civile, in materia di riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta

*Presentata il 19 dicembre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha sostituito l’articolo 251 del codice civile consentendo il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta.

Tale disposizione, a parte le contestazioni mosse da autorità indipendenti e da centinaia di associazioni, comprese quelle che si occupano della violenza intrafamiliare, lascia aperta la possibilità che il genitore abusante (solitamente il padre o il

fratello della madre) in caso di delitto eserciti la potestà genitoriale sul figlio nato da rapporto incestuoso.

Questa situazione determinerebbe un’ulteriore perversa conseguenza di legittimazione dell’abuso intrafamiliare, urtando pesantemente contro la sensibilità collettiva.

Con la disposizione di cui alla presente proposta di legge si intende aggiungere all’articolo 251 del codice civile, come sostituito dalla legge, un comma che vieti una tale eventualità nonché la possibilità del genitore abusante di succedere al figlio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 251 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di cui al secondo comma, quando la relazione tra i genitori è conseguenza di un'ipotesi di reato prevista dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale, la potestà sul figlio minore di età è esercitata in via esclusiva dal genitore vittima del reato. In tale ipotesi si applica l'articolo 463, numero 3-*bis*) ».

